

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000505 05.05.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

ISTANZA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS.
26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE F. D. – COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA – CAT.D - A TEMPO
INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista l'istanza pervenuta in data 20/04/2017, prot. n.19365/17 con la quale la dipendente, F. D. – assegnata all' U.O. Chirurgia del P.O. di Angera - ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art 42 c.5 del D.Lgs. 26.03.2001, n.151 e s.m.i. per assistere la propria madre convivente C.L., portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dal 21/04/2017 e sino a tutto il 21/04/2018;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n.119;

Considerato che la situazione di gravità nei confronti di C.L. è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Varese - riunitasi in data 31/08/2016 senza ulteriore necessità di revisione;

Verificato che la succitata dipendente ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n.104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la Sig.ra F.D., con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445 del 28.12.200 art. 47 ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 e dall'art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i.;

Atteso che la dipendente ai sensi della sopra citata normativa non ha mai usufruito di questo congedo;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" (pari a giorni 731);
- "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l'indennità spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità"
- "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Verificato che con il presente provvedimento il sopra citato limite non risulta superato in quanto complessivamente la dipendente avrà fruito di 348 giorni di congedo;

Vista:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- la circolare I.N.P.D.A.P. n.22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: “Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap” in cui tra l’altro si specifica che l’importo dell’indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l’altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l’assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n.19 del 31/01/2017 con la quale si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2017, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 47.446,00;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile S.C. SITRA, Dott.ssa Vittoria Frontuto, con decorrenza dall’08/05/2017, come da documentazione acquisita agli atti della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

Dato atto che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 04/05/2017, registrata al progressivo n.551 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore della dipendente F.D., un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., a decorrere dall’08/05/2017 e sino a tutto il 21/04/2018, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell’ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso o nel caso in cui la dipendente chieda di poter rientrare anticipatamente;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di concedere in favore della dipendente F.D., un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., a decorrere dall’08/05/2017 e

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

sino a tutto il 21/04/2018, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell'ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso o nel caso in cui la dipendente chieda di poter rientrare anticipatamente;

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n.22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3/2/2012;

3° - di precisare, inoltre, che il periodo di congedo concesso non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

4° - di incaricare la S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 in ordine alle dichiarazioni prodotte dalla dipendente in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati;

5° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento alla dipendente di che trattasi, al Dirigente Responsabile S.C. SITRA e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco ~~Rassaretta~~)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)